

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28869 Anno 2026
Presidente: ROMANO MICHELE
Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA
Data Udienza: 18/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Carpino Giuseppe nato a Petronà il 09/10/1963

avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte d'appello di Catanzaro

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia del Tribunale di Catanzaro del 6 giugno 2024, che condannava Carpino Giuseppe, nella qualità di gestore di fatto, in concorso con Ciabrone Francesco, nella qualità di amministratore di diritto, della ditta individuale "Omar Gestione Appalti di Ciabrone Francesco", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catanzaro dell'8 novembre 2016, alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto e/o dissipato la somma di euro 98.000 di liquidità di cassa, nonché beni dell'impresa, alienati da Ciabrone con autofattura del 22 gennaio 2016, alcuni

dei quali rinvenuti nella sede dell'impresa Energo di Carpino Omar, figlio del Carpino, in dettaglio indicati nella imputazione.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso affidato a due motivi, di seguito sintetizzati nei seguenti termini, ex art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 63, comma 2, 192, comma 3, 210 e 526 cod. proc. pen.

Si duole della erronea qualificazione come prova documentale delle dichiarazioni accusatorie rese al curatore fallimentare da Francesco Ciabrone, coimputato per il medesimo reato, e della conseguente elusione delle garanzie e delle regole di valutazione imposte dal codice di rito per la chiamata in correità, nonché del principio del contraddittorio sancito dall'art. 111 Cost.

2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art.192, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante Francesco Ciabrone, che, in quanto coimputato nel medesimo reato, imporrebbe una analisi rigorosa della personalità del dichiarante, della genesi delle sue accuse e dei suoi rapporti con l'accusato che, nella specie, sarebbe mancata.

Si deduce la manifesta inidoneità degli elementi di riscontro esterni:

- la delega ad operare sul conto corrente, ritenuta prova regina del ruolo gestorio, sarebbe un atto neutro, comune nella prassi aziendale per mere finalità amministrative. Sul punto la motivazione sarebbe apodittica in quanto non spiegherebbe perché tale delega, limitata nel tempo (sino al 2012), dovrebbe costituire indice della amministrazione di fatto e non di semplice collaborazione fiduciaria;

- la ragione sociale ("Omar") sarebbe elemento indiziario e ambiguo, che non dimostrerebbe di per sé l'esercizio di poteri gestori continuativi da parte del padre;

- i rapporti con i clienti, quelli contabili e gli incassi, di cui non si comprende il fondamento della prova (fonti autonome e indipendenti o dichiarazioni del coimputato Ciabrone e del curatore che le riporta).

3. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni - si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).

È qui opportuno ribadire che, avendo la Corte d'appello adottato criteri di valutazione delle prove del tutto sovrapponibili a quelli fatti propri dal giudice di prime cure, ci troviamo di fronte ad un caso di doppia conforme, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (Sez. II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019).

Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione *per relationem* è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.

Nella specie, la Corte d'appello effettua, ampi riferimenti alle argomentazioni del giudice di primo grado, che, con motivazione concisa, ma congrua, condivide e ritiene corrette, non inficiate, né confutate dalla difesa, poiché medesime sono le censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggi ripercorse con il ricorso.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Con il primo motivo di ricorso l'imputato si duole infondatamente della utilizzazione delle dichiarazioni rese al curatore dal coimputato, Francesco

Ciambrone, amministratore di diritto della ditta fallita, poste a base dell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.

3.1 Sul punto, giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla p.g. da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 23848 del 22/05/2025; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep.2018, Castelletto, Rv. 272664 - 01).

Trattasi, in ogni caso, di dichiarazioni rese prima del procedimento penale (e prima del suo instaurarsi) ed anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre il compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993) e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una *notitia criminis*" (Corte Cost. n. 130 del 1995; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664).

3.2. La giurisprudenza — tenuto conto dei principi costituzionali e di quelli posti dalla Corte E.D.U. :

- ha pure chiarito che, da una parte, è vero che «se le persone che il curatore ha esaminato rivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento e in procedimento connesso o collegato, il principio della libertà della prova va coordinato col diritto, riconosciuto all'imputato, di essere giudicato in base a prove controllabili e verificabili nel contraddittorio processuale, attraverso la potenziale partecipazione all'esame e al controesame di tutte le parti processuali», poiché «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore (art. 526 cod. proc. pen.)»; ma dall'altra, è parimenti vero «che il principio del contraddittorio non ha carattere assoluto ma è rimesso alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le prove da introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersi della mancata assunzione o escussione di prove non richieste» (pertanto, in quest'ottica è stata affermata la piena utilizzabilità, quale prova a carico dell'imputato, della testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie rese da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall.,

allorché l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato; Sez. 5, n. 24781/2017, cit., che rimanda sul punto pure Corte EDU, 20/4/2006, Carta c. Italia; cfr. altresì, tra le altre, Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Meluzio, Rv. 270596 — 01; Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819 — 01; Sez. 5, n. 3885 del 09/ 12/2014, Tusa, Rv. 262230 — 01);

- ed ha puntualizzato che, «se le persone che il curatore ha esaminato rivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato, tali dichiarazioni vanno valutate alla luce del terzo comma dell'articolo 192 cpp, in quanto non può certo essere il "filtro" consistente nell'intervento del curatore quel che può valere a far derogare dalla predetta regola di valutazione» (giacché «diversamente ragionando, si giungerebbe alla conclusione — ovviamente paradossale — che, se un soggetto imputato o indagato di reato connesso o collegato o del medesimo reato opera una chiamata in correità davanti al giudice, si deve fare applicazione del terzo comma dell'articolo 192 del codice di rito, se — viceversa — tali dichiarazioni vengono rese al curatore, esse sarebbero valutabili ex se. Ma l'apparente paradosso si supera se solo si distingue tra acquisibilità (della relazione) e valutazione (del suo contenuto)» (Sez. 5, n. 20090/2015, cit.).

3.3. Deve ritenersi costituzionalmente legittima la previsione della testimonianza del curatore in ordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare (in tal senso ribadendo Sez. 5, n. 41134 del 15/10/2001, Lottini, Rv. 220257, che, richiamando Corte cost. sentenza n. 136 del 1995, ha affermato che, in tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato, e che tale esclusione non può ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione), anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione; come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre "che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza *de auditu* siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento" (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993); e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una *notitia criminis*" (Corte Cost. n. 136 del 1995) in quanto al curatore è attribuita la «gestione della procedura», al fine di liquidare

il patrimonio fallimentare (cfr. art. 31, comma 1, legge fall. : «il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite»).

Le relazioni ex art. 33 l. fall. del curatore fallimentare, inoltre, hanno natura di prova documentale (Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664), dovendosi sul punto richiamare il consolidato principio, secondo cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Rv. 257650). È, dunque, corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare; certamente possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore, i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato (Sez. 5, n. 39001 del 9/06/2004, Canavini, Rv. 22933U; Sez. 5, n. 688/ del 13/04/1999, Gianterrari Rv. 213607; Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664; Sez. 5, n. 24781 del 8/03/2017, Corrieri, Rv. 270599-01).

Nel nostro sistema, invero, al curatore fallimentare sono attribuiti esclusivamente poteri inerenti l'amministrazione, ricostruzione e liquidazione del patrimonio fallimentare, peraltro da esercitare sotto la vigilanza e il controllo del Giudice delegato, in quanto non esercita una funzione assimilabile alla p.g. o all'autorità giudiziaria, come si ricava, peraltro, dai doveri e dalla responsabilità a suo carico ex art. 38 l. fall. Il curatore è un ausiliario di giustizia, che, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale (art. 30 l. fall.) ed ha il compito di audire il fallito, ma non certo di interrogarlo in senso tecnico, né ha l'obbligo di riferire tempestivamente dei fatti da lui appresi al pari della p.g., dovendo solo provvedere al deposito della relazione ex art. 33 nei 60 gg. In definitiva, il curatore ha il principale e preliminare dovere di raccolta delle notizie in merito alle cause del fallimento, anche attraverso l'audizione del fallito, nonché informativo-illustrativa al giudice circa le cause del dissesto mediante la relazione ex art. 33 l. fall., nonché il dovere, quindi di amministrare e liquidare il patrimonio fallimentare, sicché allo stesso non spettano, né egli esercita "poteri obbligatori", come nel sistema inglese (Sez. 5, Sentenza n. 38431 del 17/05/2019, Giavara,

Rv. 277342 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 – 02).

Il fallito ha, dunque, l'obbligo di presentarsi allorché occorra richiedergli le informazioni o i chiarimenti occorrenti solo «ai fini della gestione»; il che vale *a fortiori* per gli altri soggetti escussi dal curatore.

Ne consegue che è pienamente legittima la valutazione delle dichiarazioni rese al curatore da Francesco Ciabrone, coimputato, giudicato separatamente, trasfuse nei verbali/documento di audizione del fallito davanti al curatore che contengono il narrato del fallito, ritualmente acquisiti in atti, non ostando il divieto di cui all'art.63, comma 2, cod. proc. pen.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

4.1 Il reato di bancarotta fraudolenta, sia per fallimento della impresa individuale che per il fallimento dell'impresa sociale, è un reato proprio, in quanto non può essere commesso che, rispettivamente, dall'imprenditore dichiarato fallito o dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società dichiarata fallita (artt. 223 legge fallimentare). In tale reato possono eventualmente concorrere, in base alle norme generali sul concorso di più persone nel reato, altri soggetti non qualificati, quando ricorre l'attività tipica di almeno una persona che possiede le qualità previste nella legge sul fallimento. Ove tale situazione si verifichi, correttamente viene ravvisato il concorso di persona non qualificata nel fatto di bancarotta fraudolenta, purché la sua attività si sia inserita nel fatto, abbia avuto una influenza causale nell'evento e sia stata svolta da persona consapevole della qualificazione del soggetto attivo (Sez. 5, Sentenza n. 4008 del 15/12/1981 dep. 1982, Osella, Rv. 153256 - 01V mass n 123016; V mass n 118628; Conf. mass n 105114).

4.2 I giudici di merito affermando che l'imputato ha operato quale gestore di fatto dell'impresa individuale di Francesco Ciabrone, titolare della ditta Omar Gestione Appalti e dichiarato fallito, hanno in sostanza attribuito allo stesso la qualità di institore del fallito, ai sensi dell'art. 2203 cod. civ.

4.2.1 La responsabilità dell'institore per i reati fallimentari è prevista espressamente dall'art. 227 l. fall., allorché nella gestione affidatagli si sia reso responsabile di uno dei reati previsti negli artt. 216, 217, 218 e 220 l. fall. Non è affatto necessario che l'institore sia dichiarato fallito personalmente per rispondere penalmente dei reati fallimentari, giacché l'art. 227 cit. dispone che all'institore "si applicano" le pene previste negli articoli suddetti, ove "l'imprenditore" sia dichiarato fallito. Evidente è, pertanto, la volontà del legislatore di estendere all'institore - salve le limitazioni connaturate alla sua posizione - la responsabilità penale per gli atti di bancarotta patrimoniale e

documentale posti in essere nella gestione affidatagli, alla semplice condizione che l'imprenditore sia dichiarato fallito. Trattasi di responsabilità per fatto proprio, giacché l'istitutore può, ex art. 2204 c.c., compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni stabilite nella procura; ed è responsabile, insieme all'imprenditore, dell'osservanza della tenuta delle scritture contabili (art. 2205 c.c.). Egli assume, quindi, nell'ambito dell'impresa, al pari dell'imprenditore e insieme a lui, una posizione di garanzia rispetto alla destinazione dei beni aziendali e alla corretta tenuta delle scritture contabili, che ne importa la sottoposizione alle norme penali poste a presidio degli interessi tutelati (Cass., n. 8705 del 24/6/1992; n. 867 del 21/6/1971). Nessun rilievo assume, di conseguenza, la circostanza che il fallimento dichiarato a suo carico sia stato revocato, giacché la sua responsabilità è collegata alla posizione assunta nell'impresa e agli atti concretamente posti in essere in violazione delle regole di corretta gestione aziendale (Sez. 5, Sentenza n. 29585 del 14/05/2014, Pizzo, Rv. 260491 – 01).

4.2.2 I giudici di merito, in doppia conforme, hanno ritenuto provato il concorso dell'imputato nella bancarotta distrattiva sulla base di diversi indici sintomatici, evidenziati dal Tribunale, che riscontrano le dichiarazioni dell'amministratore di diritto, Francesco Ciabrone, correttamente valutate in termini di piena affidabilità.

Oltre alla indicazione, nella ragione sociale del nuovo ente, malgrado si trattasse di società di persone, del nome di Omar, figlio dell'imputato, estraneo all'impresa, e non quello dell'amministratore di diritto, Ciabrone, si sottolinea la presenza di una pluralità di elementi, che costituiscono indici sintomatici dell'esercizio da parte del Carpino di poteri di fatto di gestione e amministrazione dell'impresa.

Al riguardo, si richiama, innanzitutto, la procura speciale conferita dal Ciabrone, in data 26 giugno 2003 sino al 10 gennaio 2012, che consentiva all'imputato di compiere in nome e per conto dell'amministratore di diritto, una lunga serie di attività, quali operare sul conto corrente bancario della ditta fallita, per tutto il periodo di attività, e, di fatto, di gestire, in modo non occasionale ma continuativo, l'impresa individuale.

Si richiamano, inoltre, le ricevute di pagamento di somme di denaro a titolo di acconto o di saldo fatture, consegnate dal Carpino; la gestione, per nove anni, della cassa societaria, cioè del conto corrente, nonché della contabilità aziendale, di cui l'imputato si occupava personalmente ed esclusivamente; i rapporti esclusivi con il tenentario delle scritture contabili nonché i rapporti con i clienti e gli incassi dei relativi pagamenti.

Quanto all'emissione, in data 20 gennaio 2016, da parte della ditta Omar Gestione Appalti di Francesco Ciabrone, di autofattura su una serie di beni dell'impresa, in dettaglio indicati nella imputazione, ed alienati al medesimo Francesco Ciabrone, che coincidono con quelli indicati nella contestazione, la Corte di merito ne ha chiarito, con motivazione corretta ed immune da vizi, la valenza distrattiva, in quanto gran parte di quei beni di impresa veniva rintracciata dal curatore nella sede operativa (già sede di esercizio della fallita) della ditta Energo, intestata a Carpino Omar, figlio dell'imputato, e senza che di tali beni vi fosse traccia nel relativo registro dei beni ammortizzabili.

La Corte di merito ha spiegato che Ciabrone era l'unico soggetto che poteva emettere tale tardivo documento fiscale, ciò in quanto amministratore di diritto dell'impresa, e non per ragioni di lucro personale, tant'è che tali beni si trovano nella sede di altra ditta, che ne aveva l'uso, e ne rivendicava la proprietà.

Quanto al rinvenimento di un p.c. nell'abitazione del Ciabrone, la Corte di merito ne ha sottolineato la rilevanza per individuarne la responsabilità per la singola distrazione, ma non anche per l'intero compendio aziendale, che veniva rinvenuto nella sede di altra ditta, l'Energo di Carpino Omar.

Quanto alla distrazione della liquidità societaria, pari ad euro 98.000, si richiamano l'accertamento del curatore mediante la comparazione tra fatture emesse e ricevute, attestante tale ammontare di cassa, dato non contestato dall'imputato, nonché le dichiarazioni di Ciabrone, che riferiva di incassi diretti effettuati dall'imputato, per il ruolo rivestito, per conto della ditta, di denaro in contanti, pari ad euro 83.000, non rinvenuto dalla curatela, nonché le dichiarazioni di alcuni clienti sentiti dal curatore, contattati per il recupero di crediti vantati dalla fallita, che avevano documentalmente dimostrato il pagamento del dovuto.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18/05/2026.

Il Consigliere estensore
Anna Maria Gloria Muscarella

Il Presidente
Michele Romano